

NOTA INFORMATIVA



CONVERSIONE C.I.T. IN LMA PARTE 66 CON LIMITAZIONI Aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri Istruzioni e Chiarimenti

Le note informative contengono informazioni attinenti le aree della Sicurezza del Volo (Safety), della Security e del Trasporto Aereo e sono destinate ai soggetti operanti nei settori APT (Aeroporti), ATM (Spazio Aereo), EAL (Economico, Amministrativo Legale), LIC (Personale di Volo), MED (Medicina Aeronautica), NAV (Navigabilità Iniziale e Continua), OPV (Operazioni di Volo), SEC (Security), **al fine di fornire orientamenti, raccomandazioni o chiarimenti riguardo a specifici argomenti o scenari regolamentari**. I destinatari sono invitati ad assicurare che la presente informativa sia portata a conoscenza di tutto il personale interessato.

Applicabilità	Destinatari
APT	<i>Non interessato</i>
ATM	<i>Non interessato</i>
EAL	<i>Non interessato</i>
LIC	<i>Non interessato</i>
MED	<i>Non interessato</i>
MPE	<i>Non interessato</i>
NAV	<i>Imprese di Manutenzione, Personale manutentore titolare di CIT</i>
OPV	<i>Non interessato</i>
SEC	<i>Non interessato</i>

1. INTRODUZIONE

- 1.1. il Regolamento (UE) n. 2018/1142 ha introdotto, per la Licenza di Manutenzione Aeronautica (LMA) Parte 66:
 - - la **Categoria B2L** (§ 66.A.3(d)) con applicabilità ai sistemi elettrici e ai sistemi avionici, per tutti gli aeromobili esclusi quelli che rientrano nel gruppo 1 (definiti nel § 66.A.5(1))
 - - le **(sotto)Categorie L(X)** (§ 66.A.3(f)) con applicabilità agli aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri e ai velivoli ELA1 non utilizzati in operazioni CAT
- 1.2. Negli **“aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri”** rientrano in particolare gli alianti, motoalianti, palloni e dirigibili e di seguito verranno riferiti come **AMPD**.
- 1.3. Il succitato Regolamento ha concordemente introdotto anche le previsioni per la conversione delle pre-esistenti qualificazioni nazionali per i *Certifying Staff* (CS) con abilitazioni per gli **AMPD** in licenze LMA con limitazioni nelle appropriate nuove categorie. In Italia la qualificazione nazionale **per tale categoria di aeromobili** è attestata dai Certificati di Idoneità Tecnica “CERTIFYING STAFF” (CIT-CS) del Regolamento Tecnico dell'ENAC.
- 1.4. Nel punto 2(a) dell'articolo 2 del medesimo Regolamento sono fissati i termini temporali di transizione dal precedente sistema nazionale di qualificazione a quello previsto dalla Parte 66.

- 1.5. I processi di conversione per i CIT con abilitazioni per velivoli ELA1 nella corrispondente licenza LMA secondo Parte 66 sono stati completati nell'ambito delle previsioni delle precedenti revisioni della Circolare NAV-68. Per cui tale raggruppamento di aeromobili non verrà considerato nel prosieguo della presente Nota Informativa. Ciò fatto salvo ovviamente il diritto per gli eventuali titolari di CIT con tali abilitazioni che ne avessero i titoli e che non avessero provveduto sinora a richiederne la conversione.
- 1.6. Per tener conto di ciò, ENAC ha pubblicato la Circolare NAV-68D, nonché gli aggiornamenti delle correlate pagine del sito web ENAC e delle documentazioni ad esse collegate.
- 1.7. Per tener conto della attuale situazione epidemiologica relativa alla pandemia COVID 19, ENAC ha adottato l'esenzione [IAW/CAW 2020-04](#), per spostare per i CS impiegati nelle imprese di manutenzione e autorizzati da esse ad emettere CRS per loro conto per alianti, motoalianti, palloni e dirigibili, l'obbligo del possesso dell'appropriata licenza secondo Parte 66 purché per essi sia garantito il rispetto delle misure mitigatrici e dei termini e modalità definiti nella suddetta esenzione.
- 1.8. La presente NI annulla e sostituisce la NI-2019-012 del 13 novembre 2019

2. SCOPO E AMBITO

- 2.1. La presente Nota Informativa (NI) fornisce i termini generali e specifici del processo di conversione dei CIT-CS con abilitazioni sugli **AMPD** che rientrano nell'applicabilità del Regolamento (UE) 1321/2014, e riassume le modalità di presentazione della relativa domanda di conversione di tali CIT-CS in licenze LMA con limitazioni.
- 2.2. I CIT-CS con abilitazioni solo per componenti e/o per aeromobili ricadenti nell'Allegato I del Regolamento Basico (UE) n. 2018/1139 (ex Annesso II) non sono interessati dal processo di conversione oggetto della presente NI.

3. TERMINI GENERALI DEL PROCESSO

- 3.1. A partire dal **1 ottobre 2019**, ENAC deve iniziare a rilasciare, per gli AMPD interessati dalla presente NI, le licenze LMA con le appropriate nuove categorie e convertire le preesistenti qualificazioni nazionali in licenze LMA con limitazioni per categorie L e/o B2L.
- 3.2. A partire dal **1 ottobre 2020** le imprese certificate per la manutenzione sugli aeromobili **AMPD** devono impiegare esclusivamente CS in possesso di licenza LMA con abilitazioni per tali aeromobili. Inoltre, dal **1 ottobre 2020**, chi vuole agire come CS Indipendente, in [accordo al §M.A.801\(b\)1](#), e al [§ML.A.801\(b\)2](#) sugli aeromobili AMPD, deve essere in possesso della [appropriata](#) licenza LMA Parte 66 con abilitazioni su tali aeromobili e operare nel rispetto delle eventuali limitazioni in essa riportate.

NOTA 1: Si ricorda che, in accordo al RT ENAC Quarto/41/B.3, i titolari di CIT-CS possono esercitare i privilegi di CS ad esso connessi, solo all'interno dell'impresa di manutenzione approvata ENAC che li impiega e nei limiti dell'autorizzazione quale CS da essa ricevuta. Quindi, in accordo alla regolamentazione in vigore in Italia, non possono operare come CS indipendente ai sensi [del RT ENAC](#), del [§ M.A.801\(b\)1](#) o come applicabile del [§ML.A.801\(b\)2](#) qualunque sia la tipologia di CIT-CS posseduta e per qualunque abilitazione in esso riportata. [Per gli aeromobili cui si applicano i requisiti della Parte ML](#), si rimanda anche al punto [M.1\(c\)1](#) per la definizione di 'independent certifying staff' («personale autorizzato a certificare indipendente») e a quanto riportato nei paragrafi [ML.A.901\(b\)4](#) e [ML.A:904\(c\)](#) in relazione all'ottenimento e utilizzo delle prerogative della eventuale autorizzazione quale Airworthiness Review Staff (ARS) che agisce per conto proprio.

NOTA 2: per effetto dell'adozione dell'esenzione IAW/CAW 2020-04, la summenzionata data **1 ottobre 2020** relativa agli obblighi descritti al precedente punto 3.2 della presente è spostata al **1 febbraio 2020** limitatamente ai CS autorizzati che rilasciano il CRS in nome di imprese di manutenzione approvate ENAC, nei termini, condizioni, limitazioni e modalità descritte nella esenzione.

- 3.3. Nel periodo dal **1 ottobre 2019 al 31 gennaio 2021**, i titolari di CIT-CS con abilitazioni per AMPD, devono presentare domanda di conversione di tali qualificazioni nelle corrispondenti appropriate categorie della licenza LMA Parte 66, con le dovute limitazioni, secondo le modalità definite nella Circolare NAV-68D e nelle collegate pagine e documentazioni del sito web ENAC.
- 3.4. Per i CIT interessati dal processo di conversione che siano anche in scadenza prima del **30 settembre 2020**, in particolare se contenenti anche abilitazioni per componenti e/o aeromobili ricadenti nell'Allegato I del Regolamento Basico (UE) n. 2018/1139 (ex Annesso II), il titolare deve presentare la domanda di rinnovo congiuntamente alla domanda di conversione.
- 3.5. A seguito della conversione, il CIT-CS interessato viene revocato, a meno che in esso siano riportate altre abilitazioni, nel qual caso il CIT-CS viene emesso (e, se dovuto, rinnovato dopo favorevole esito delle verifiche per il rinnovo) rimuovendo le abilitazioni per gli aeromobili transitati sulla licenza LMA con limitazioni.
- 3.6. Qualora le circostanze lo giustifichino, ENAC può considerare di accettare domande e, se soddisfatto, procedere al rinnovo del CIT mantenendo le abilitazioni sugli AMPD, in attesa del completamento del processo di conversione del CIT in LMA. La conversione deve comunque completarsi entro il **31 gennaio 2021**. Il pagamento dei diritti di rinnovo ai sensi del Regolamento delle Tariffe è comunque dovuto.
- 3.7. A partire dal **1 febbraio 2021**, le abilitazioni rilasciate sui CIT per gli AMPD di cui alla presente NI non sono più valide. L'eventuale esercizio, dopo tale data, dei privilegi di CS sulle suddette tipologie di aeromobili da parte di titolari di CIT-CS, anche a seguito di rilascio di *Certification Authorisation* da parte di impresa di manutenzione approvata, costituisce violazione normativa perseguibile a norma di legge.
- 3.8. Nel periodo dal 1 ottobre 2019 al **31 Gennaio 2021**, le imprese di manutenzione Parte 145, Parte M Capitolo F, e Parte CAO con il pertinente privilegio, approvate da ENAC, potranno, una volta verificato il soddisfacimento di tutti i pertinenti e applicabili requisiti regolamentari, autorizzare come Certifying Staff sia personale titolare di CIT-CS che personale titolare di licenza LMA convertita con abilitazioni per gli AMPD di cui alla presente NI.

4. RILASCIO/MODIFICA CIT

- 4.1. A partire dal **1 ottobre 2019** sono rilasciati e/o modificati esclusivamente CIT con abilitazioni su aeromobili ricadenti nell'Allegato I del Regolamento Basico (UE) 2018/1139 (ex Annesso II) e/o con abilitazioni sui componenti.
- 4.2. Per tutte le altre tipologie di aeromobili, chiunque voglia essere qualificato come CS, deve presentare domanda per il rilascio della appropriata licenza LMA secondo Parte 66.

5. MODALITA' DI RICHIESTA DI CONVERSIONE

- 5.1. I titolari di CIT-CS con abilitazioni su **AMPD**, aventi le caratteristiche riportate al capitolo 3 - "Applicabilità" della Circolare NAV-68D, può inoltrare la domanda, **Mod 19 EASA bis**, seguendo le indicazioni riportate al § 5.2 della circolare NAV-68D. Per la compilazione della domanda e dell'associata Scheda di conversione (ed. settembre 2017), risultano utili i contenuti dei documenti "*Tabella di conversione da CIT "CERTIFYING STAFF" a LMA "limitata" in accordo a 66.A.70(d)*" (ultima edizione pubblicata) e "*Limitazioni per processo secondo Punto 66.A.70(d)*" (ultima edizione pubblicata) reperibili alla pagina "*Conversione del CIT in LMA*" del sito ENAC.

- 5.2. Il processo di conversione per i CIT-CS con abilitazioni per **AMPD** ha luogo in accordo al paragrafo 66.A.70(d), identificando le opportune limitazioni al fine di garantire che i privilegi riconosciuti con il pre-esistente CIT-CS e quelli della licenza LMA Parte 66 in cui è convertito rimangano invariati.
- 5.3. Per rimuovere le limitazioni introdotte, il titolare deve superare gli esami per tutti i moduli di conoscenza basica previsti dalla Parte 66 per la specifica Categoria/Subcategoria ottenuta con il processo 66.A.70(d). Le limitazioni debbono essere rimosse in un'unica soluzione.
- 5.4. Documenti e ulteriori informazioni sul processo di conversione ai sensi del paragrafo 66.A.70(d), e per la modifica delle LMA con limitazioni ottenute in accordo a tale processo sono reperibili alla pagina "*Conversione del CIT in LMA*" del sito ENAC.

6. DOMANDE

Domande sull'argomento della presente NI possono essere inviate all'indirizzo e-mail: navigabilita@enac.gov.it

7. VALIDITÀ

Questa Nota Informativa rimane in vigore salvo diverso avviso e coerentemente con i termini di validità dei provvedimenti di esenzione adottati da ENAC in essa richiamati.

Firmato

Il Direttore Regolazione Navigabilità

Carmela TRIPALDI

(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii)